

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1528)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(SEJNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1961

Concessione di un contributo di lire 500.000.000 a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è stata una delle Nazioni che hanno promosso la risoluzione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. del 5 dicembre 1958 relativa all'istituzione di un « Anno mondiale del rifugiato » per richiamare l'attenzione dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla situazione dei rifugiati e sollecitare governi, enti e privati ad erogare contributi finanziari supplementari per la risoluzione dei complessi problemi concernenti la sistemazione e l'avviamento al lavoro dei rifugiati.

Il Governo italiano, pienamente consapevole dell'importanza della questione, essendo l'Italia un Paese di primo asilo che accoglie ogni anno varie migliaia di profughi, per la cui assistenza vengono erogati contributi finanziari sul bilancio degli Stati e degli Enti assistenziali, ha incoraggiato l'iniziativa delle Nazioni Unite, nella fiducia che da essa possa derivare una soluzione del problema, o almeno un alleggerimento degli oneri che

attualmente vengono sopportati per i rifugiati politici.

Per il nostro Paese tuttavia deve rilevarsi che la gravità della situazione si presenta anche sotto un altro profilo. È noto, infatti, che in Italia il problema dei rifugiati stranieri che chiedono asilo politico viene ad aggiungersi a quello ancora più grave e più vasto dei numerosi cittadini italiani che, per ragioni dipendenti dalla guerra o dagli eventi successivi, hanno dovuto abbandonare le terre dove avevano lavorato e vissuto e sono rientrati in Italia in condizioni precarie e con scarse possibilità di reinserimento nelle attività economiche nazionali.

Ciò rende ancor più doveroso il contributo del nostro Paese alla soluzione del problema considerato sul piano internazionale. Giova ricordare che, allo scopo di dare pratica attuazione alla risoluzione n. 1285 delle Nazioni Unite, nel 1959 venne istituito il Comitato esecutivo nazionale per la partecipa-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dell'Italia all'« Anno mondiale del rifugiato ». Tale Comitato ha svolto un proficuo lavoro per la raccolta dei fondi e per la assistenza più urgente ai rifugiati, secondo le direttive concordate nell'ambito delle Nazioni Unite, cui deve ora essere data ulteriore esecuzione.

Il contributo di 500 milioni, previsto dall'attuale provvedimento, è inteso ad inserirsi concretamente ed in misura adeguata il nostro Paese tra quelli partecipanti alle ini-

ziative dirette ad avviare a soluzione definitiva il problema così grave dei rifugiati e ciò in conformità alle richieste di aiuti delle Nazioni Unite e all'adesione dell'Italia all'« Anno mondiale del rifugiato ».

Alla copertura dell'onere finanziario sarà provveduto con l'apposito fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato. Il contributo è destinato all'assistenza straordinaria dei rifugiati stranieri e dei profughi italiani in conformità alla risoluzione del 5 dicembre 1958 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno mondiale del rifugiato.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1960-61.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni, derivante dall'esecuzione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1960-61, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere straordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.